

ALLEGATO N. 7A

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa:

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione RC auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) fino ad un limite di mille euro per singola transazione e per i contratti degli altri rami danni fino ad un limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Data,

Firma..

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati del Soggetto che entra in contatto con il contraente	
Cognome e Nome	
Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, veste Iscr.	
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica Tel. 0942628696 taormina.6286@agenzie.milass.it	

Dati dell'Agente per il quale svolta l'attività	
i	
t	
Ischr. il	

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito Internet dell' IVASS (www.ivass.it)

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso

- a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;
- b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione e' detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) Con riguardo al contratto proposto:
 - sono tenuti, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti dei rami vita per le seguenti compagnie di assicurazioni

- avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) l'attività di intermediazione e' garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all' IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;

Il contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa.

Data _____ Firma _____

LIVELLI PROVVISORIALI PERCEPITI DALL'AGENTE PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' NELL'OFFERTA DI CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO

Informativa resa ai sensi dell'art. 131 comma 2bis del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e dell'art. 9 Regolamento IVASS n. 23 del 9/5/2008

(*) Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio lordo, comprensivo di imposte e contributi comunque denominati.

Impresa	Tipologia Contratto	Provvigione(*)
	AUTOBUS E RELATIVI RIMORCHI	%
	AUTOBUS E RELATIVI RIMORCHI	%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 1 A 5	%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 6 A 10	%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 11 A 14	%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 15 A 18	%
	AUTOVETTURE NON BM E RIMORCHI DI AUTOVETTURE	%
	CICLOMOTORI, MOTOCICLI, MACCHINE OPERATRICI E AGRICOLE E RELATIVI RIMORCHI E NATANTI	%
	NATANTI	%
	VEICOLI TRASPORTO COSE E RELATIVI RIMORCHI	3%

(*) Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio lordo, comprensivo di imposte e contributi comunque denominati.

NOTA INFORMATIVA
Prodotto 00750 ED 12.2010 POLIZZA FURTO E INCENDIO

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Assicurato

Il soggetto il cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione stipulato tra Contraente e Società.

Attrezzatura

Mobiliario e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, nonché mezzi di traino e di trasporto inerenti l'attività svolta purché non iscritti al P.R.A., pesa, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie o di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni Macchinario, Attrezzature e arredamento.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Limite di Indennizzo

Massimo importo indennizzabile dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di Assicurazione.

Macchinario

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, nonché mezzi di traino e di trasporto inerenti l'attività svolta purchè non iscritti al P.R.A., pesa, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - Attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.

Merce

Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.

Mezzi forti di custodia

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate con le relative porte.

Mobili e arredamento

Mobili, arredi, mezzi forti, attrezzature, impianti di prevenzione ed allarme, macchine per laboratorio e ufficio e quant'altro del genere esistente nei locali dell'esercizio, escluse Merci e Valori.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)

Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Primo Rischio Relativo (P.R.R.)

Forma di copertura che prevede, in caso di Sinistro, l'Indennizzo del danno sino alla concorrenza della somma assicurata con applicazione della regola proporzionale qualora il valore delle cose esistenti dichiarato fosse inferiore al valore effettivo dei beni esistenti al momento del Sinistro.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

Sottrazione di cosa mobile altrui strappando la stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Società

L'impresa assicuratrice

Valore Intero (V.I.)

Forma di copertura che prevede, in caso di Sinistro, l'Indennizzo del danno sino a concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale qualora il valore delle cose assicurate fosse inferiore al valore effettivo dei beni esistenti al momento del sinistro.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Vetri antisfondamento

Vetri stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a millimetri 6, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a millimetri 6.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

Il contratto prevede l'assicurabilità di due garanzie – Furto e Incendio; non può essere emesso il contratto per coprire la sola garanzia Incendio, mentre può essere emesso per coprire la sola garanzia Furto.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 (Proroga dell'Assicurazione) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto per l'Assicurazione Furto e Incendio che garantisce la copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, con le modalità previste dagli artt.:

- 12 (Oggetto dell'Assicurazione) delle "Norme che regolano l'Assicurazione Furto"
- 19 (Oggetto dell'Assicurazione) delle "Norme che regolano l'Assicurazione Incendio"

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni generali:

- **Art. 3 (Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia)**
- **Art. 4 (Frazionamento del Premio)**
delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale"

- Art. 12.1 (Caratteristiche del Fabbricato e dei mezzi di chiusura a protezione dei locali)
- Art. 13 (Esclusioni)
- Art. 14 (Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi)
- Art. 15 (Trasloco delle cose assicurate)
- Art. 17 (Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Furto"
- Art. 20 (Esclusioni) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Incendio"
- Art. 22 (Esclusioni)
- Art. 24 (Esagerazione dolosa del danno) delle "Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Incendio"

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del premio e secondo quanto previsto agli artt.:

- 14 (Sospensione dell'Assicurazione per i locali disabitati od incustoditi) a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
- 15 (Trasloco delle cose assicurate) ove non sia stato dato avviso preventivo alla Società la sospensione parte dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco fino alle ore 24 del giorno in cui la Società abbia ricevuto l'avviso scritto.
cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate possono essere applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Esempio di Franchigia: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, indennizzo corrisposto: Euro 300.

Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20%, indennizzo corrisposto: Euro 400.

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, indennizzo corrisposto: Euro 300.

Esempio di limite massimo di Indennizzo: danno pari a Euro 60.000, limite massimo di indennizzo pari a Euro 50.000, Indennizzo corrisposto: Euro 50.000.

Per entrambe le coperture assicurative può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale, con conseguente riduzione dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 28 (Assicurazione parziale) delle "Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Incendio"

Esempio: somma assicurata Euro 10.000, valore stimato Euro 20.000, danno Euro 5.000, indennizzo corrisposto Euro 2.500.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio:

- per il furto:

aggravamento – l'esistenza di ponteggi posizionati sulle pareti perimetrali dei locali.

diminuzione - l'installazione di un impianto d'allarme antifurto collegato con avviso a terzi.

- per l'incendio:

una variazione dell'attività svolta rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità; ad esempio si dichiara in polizza l'attività di "autofficina" per poi mutarla in "autofficina e distribuzione di carburante", o viceversa.

6. Premi

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Il Premio può essere frazionato. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 (Frazionamento del premio) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale". L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZE: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comma, del codice civile). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 (Proroga dell'Assicurazione) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

7. Rivalse

Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente o la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 (Recesso in caso di Sinistro) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 1° comma, del codice civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' la facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt.

- *23 (Obblighi in caso di Sinistro)*
- *25 (Procedura per la valutazione del danno)
delle "Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Incendio"*

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: *A*

Funzione: *Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti*

Indirizzo:

Fax: *(+39)*

Email: *re*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:

http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Ogni controversia relativa al danno si dirime, a richiesta di una delle Parti, tramite arbitrato, secondo quanto previsto dall'art. 26 (Mandato dei Periti) delle "Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Incendio".

AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale